



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2394 del 2016, proposto da:

Confimpresecampania, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Montella, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, Via Kerbaker 91;

contro

Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Napoli, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Melisurgo,4;

nei confronti di

Confcommercio Imprese Per L'Italia Provincia di Napoli;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di esclusione dalla partecipazione al rinnovo del consiglio della camera di commercio di Napoli per il quinquennio 2015/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerata la irreparabilità del pregiudizio prospettato dalla ricorrente, ravvisabile nella esclusione dal procedimento di rinnovo del consiglio della Camera di Commercio di Napoli;

Ritenuto che, a una sommaria cognizione, il ricorso appare, almeno in parte, fondato, risultando, dalla documentazione allegata, l'esistenza ultratriennale dell'associazione ricorrente, seppure con diversa denominazione, restando impregiudicata la questione del possesso degli ulteriori requisiti di ammissione ;

Ritenute, pertanto, sussistenti le ragioni per l'applicazione delle misure cautelari previste dall'art. 55 del c. p. a., al fine del riesame della questione da parte dell'Amministrazione procedente;

Ritenuto che si debba fissare, al contempo, l'udienza per la trattazione di merito;

Ritenuto, infine, che le spese della fase cautelare possano essere compensate, sussistendone giuste ragioni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) accoglie, al fine del riesame, l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 21 dicembre 2016.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2016

IL SEGRETARIO